

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 E RELATIVA SCADENZA. ANNO 2026

Nr. Progr. **20**

Data 23/07/2026

Seduta Nr. 4

Cod. Materia:

Cod. Ente : 019092

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 23/07/2026 alle ore 20:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
OLIVA ENNIO ROBERTO	X	
ZAPPONI RICCARDO	X	
BOZZINI FABIO	X	
MAGNI MARCO	X	
VALLARI MARIO	X	
CAPELLI FLORIANA		X
BRAGA PIER CARLO	X	
ANSELMi MARCO		X
ZEDDE GIANLUIGI	X	
BERNUZZI DINO	X	
GEROLDI GLORIA	X	
Totale Presenti	9	Totale Assenti
		2

Assenti giustificati i consiglieri:

CAPELLI FLORIANA; ANSELMi MARCO

Assenti NON giustificati i consiglieri:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Nanni Maria Rita.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Oliva Ennio Roberto dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 E RELATIVA SCADENZA. ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti*

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...*” e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...*”;

Visto il Piano Economico Finanziario per periodo 2026 - 2029 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità agli artt. 7.1 e 7.3 e 29 dell'allegato A) alla deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2026, ammonta ad 205.898

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno **2026** viene complessivamente quantificata in € 204.824,12;

Richiamate “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che “... Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”, e, dall'altro, si conferma “... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”, e si prevede, altresì che, “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”.

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Dato atto quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 28 gennaio 2026 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2026 relativamente al Comune di Scandolara Ravara;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad € 204.824,12, in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 63.793,99

COSTI VARIABILI € 141.030,13

Dato atto, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri per cui:
 - 84,60% a carico delle utenze domestiche;
 - 15,40% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026 di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 3;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif *"...In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, [comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) per cui *"... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga*

all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Visto l'allegato A) rubricato “Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato A) rubricato “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che “... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Udito l'intervento del Consigliere Zedde Gianluigi che dichiara il voto contrario del Gruppo di Minoranza Consigliare;

Con voti favorevoli n. 06, contrari n. 03 (Zedde G., Bernuzzi D., Geroldi G.) ed astenuti n. 0 resi per alzata di mano dal Sindaco e dai Consiglieri votanti,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- a)** di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029;
- b)** di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2026, quantificato in € 204.824,12;
- c)** di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere **A)** e **B)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato;
- d)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- e)** di dare atto che il costo del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato è così ripartito:
84,60%, pari ad € 173.281,21 a carico delle **utenze domestiche**;
15,40%, pari ad € 31.542,91 a carico delle **utenze non domestiche**;
- f)** di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - **UR3,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale" per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
- g)** di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2026 sono le seguenti:
 - prima rata: 15/09/2026
 - seconda rata: 15/12/2026
 - possibilità di unico versamento entro il 15/09/2026
- h)** di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

- i)** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **20** Data Delibera **23/07/2026**

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 E RELATIVA SCADENZA. ANNO 2026

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 2 E 97, C.4.B. DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

**IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 17/07/2026

IL RESPONSABILE
Ciraolo Antonella

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 17/07/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Bastelli Giulia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005) sulla proposta di deliberazione.



COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 23/07/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026 E RELATIVA SCADENZA. ANNO 2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
OLIVA ENNIO ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
NANNI MARIA RITA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DOMESTICHE

OCCUPANTI	NR DOMESTICHE	NR GARAGE	NR SOLE ABITAZIONI	MQ DOMESTICHE
1	228		228	37.213
2	154		154	26.476
3	100		100	16.580
4	65		65	11.997
5	18		18	3.554
6 o più	10		10	1.749

575

97.569

Totale Rifiuti raccolti, (al netto dei rifiuti di Imballaggio)	Kg	662.783
--	----	---------

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE da Metodo Normalizzato (Vedi produzione Rifiuti teorica)	15,43
PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE da Metodo Normalizzato (vedi Produzione Rifiuti Teorica)	84,57

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale)	15,40%
PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale)	84,60%

100,00%

Maggiorazione	0
Addizionale Provinciale	5,00%
Eca (10% Tarsu, 0 % TIA o TARES)	0,00%

COSTI

Totale Costi Fissi	63.794
Totale Costi Variabili	141.030
Totale Riduzioni	
Agevolazioni (coperte da voce di Bilancio)	
TOTALE COSTI TARI	204.824
TOTALE RUOLO (Al netto agevolazioni)	204.824
TOTALE COSTI FITTIZZI PER SIMULAZIONE TARIFFE	204.824,12

NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	NR UTENZE	MQ NON DOMESTICHE
1	3	520
2	0	-
3	0	-
4	0	-
5	0	-
6	6	722
7	0	-
8	4	454
9	6	694
10	3	292
11	2	174
12	2	95
13	2	55
14	3	3.860
15	9	2.141
16	0	-
17	4	556
18	1	624
19	1	143
20	0	-
21	0	-

10.330

DOMESTICHE				
OCCUPANTI	Ka	Kb(n)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	0,84	0,8	0,47367	103,94
2	0,98	1,62	0,55262	210,48
3	1,08	2,1	0,60901	272,84
4	1,16	2,72	0,65412	353,39
5	1,24	3,355	0,69923	435,89
6 o più	1,3	3,925	0,73306	509,95

NON DOMESTICHE					
n.	ATTIVITA'	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,510	4,200	0,40243	0,89204
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,800	6,550	0,63127	1,39115
3	Stabilimenti balneari	0,630	5,200	0,49712	1,10443
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	3,550	0,33931	0,75398
5	Alberghi con ristorante	1,330	10,930	1,04948	2,32142
6	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490	0,71807	1,59080
7	Case di cura e riposo	1,000	8,190	0,78908	1,73947
8	Uffici, agenzie	1,130	9,300	0,89167	1,97523
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,580	4,780	0,45767	1,01522
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,110	9,120	0,87588	1,93700
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	12,450	1,19941	2,64426
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,040	8,500	0,82065	1,80532
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	9,480	0,91534	2,01346
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	7,500	0,71807	1,59293
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,920	0,86010	1,89452
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,356	43,912	4,22634	9,32647
17	Bar, caffè, pasticceria	4,168	34,150	3,28891	7,25312
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,194	18,014	1,73125	3,82599
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,289	18,764	1,80621	3,98529
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,936	56,896	5,47309	12,08415
21	Discoteche, night-club	1,640	13,450	1,29410	2,85665